

COMUNE DI ESCOLCA

Provincia del Sud Sardegna

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 DEL 28.09.2017	OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE.
-----------------------------	---

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventotto** del mese di **settembre** alle ore **19,00** nella sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di avviso di convocazione diramato dal Presidente del Consiglio in data **25/09/2017** prot. **3658**, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica **straordinaria ed in prima convocazione**.

Presiede la seduta EUGENIO LAI nella sua qualità di Presidente del Consiglio e sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori:

		P	A
1	Lai Eugenio	X	
2	Schirru Sabrina	X	
3	Trudu Stefano		X
4	Anedda Walter	X	
5	Cadoni Debora	X	
6	Contu Carlo	X	
7	Lecca Luigi	X	
8	Murtas Angelo	X	
9	Sedda Elisabetta		X

		P	A
10	Cadoni Andrea		X
11	Cadoni Fulvio	X	
12			
13			
14			
15			
16			
17			
Totali:		8	3

Partecipa **dr. Giuseppe Loddo** nella sua qualità di Segretario Comunale.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

Il Responsabile del Servizio Amministrativo, per quanto concerne la regolarità Tecnica;

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità Contabile;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi **i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;**

ATTESO che **il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:**

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., **entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;**

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra **devono essere alienate** od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – **le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:**

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Escolca e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che **la ricognizione è adempimento obbligatorio** anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti secondo quanto indicato nella Scheda Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il Comune di Escolca risulta partecipare, nello specifico, agli organismi di seguito indicati:

- Abbanoa Spa: si tratta di una società per azioni a capitale interamente pubblico che è stata costituita ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c) del D.lgs. 267/2000, quale gestore unico del servizio integrato nell'ambito territoriale unico della Sardegna, attualmente disciplinato con legge regionale 4 del 04 febbraio 2015;
- ATO – Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna: ente con personalità giuridica di diritto pubblico, istituito con L.R. 4 febbraio 2015, al quale aderiscono obbligatoriamente i comuni che rientrano nell'ambito territoriale ottimale della Regione Sardegna, titolari di una quota di partecipazione stabilita secondo i criteri dell'art. 4 dello Statuto;
- Consorzio Bacino Imbrifero Montano del Flumendosa: Consorzio obbligatorio istituito nel 1956, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, con la finalità di amministrare i sovracanonici che le società idroelettriche che sono tenute a versare quale indennizzo alle comunità locali per lo sfruttamento dell'acqua;
- Consorzio Turistico dei Laghi: Consorzio costituito nel 1993 tra alcuni comuni e un gruppo di imprenditori privati con lo scopo di incrementare le attività turistiche delle zone interne della Sardegna con particolare riferimento al Sarcidano – Barbagia di Seulo, al bacino Fluviale del Flumendosa ed al Bacino lacuale di Mulargia;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con **alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione** e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.lgs. 175/2016, non sono oggetto della rilevazione straordinaria le partecipazioni del comune agli organismi associativi che hanno forma diversa da quella societaria, quali consorzi, gestioni associate con un ente capofila, gli enti a partecipazione obbligatoria, le associazioni e le fondazioni per cui la legge regionale e il codice civile mantengono la loro efficacia;

DATO ATTO, quindi, ai fini della revisione straordinaria di cui al D.lgs. 175/2016, che:

- Il Comune di Escolca partecipa ad una sola società per azioni, in specie Abbanoa Spa, in quanto gli altri organismi partecipati hanno una forma giuridica differente da quelle indicate dalla normativa sopra richiamata e che sono oggetto della revisione straordinaria, in particolare società per azioni, società a responsabilità limitata, società consortili a responsabilità limitata e società cooperative a responsabilità limitata;
- La Società Abbanoa Spa rientra nella categoria di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) del D.lgs. 175/2016 ovvero delle società che hanno come scopo sociale "la produzione di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi", per le quali la legge non prevede l'operatività dell'obbligo di dismissione;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute espresse nella Scheda Tecnica allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con votazione, espressa con le modalità previste dalla legge:

Voti Favorevoli n. 7 e n.1 astenuto (Cadoni Fulvio);

DELIBERA

1) **DI DARE ATTO** che il Comune di Escolca partecipa agli organismi di seguito indicati:

Ragione Sociale	Inquadramento giuridico	Costituzione	Quota di partecipazione	Finalità della partecipazione
Abbanoa Spa	Società per azioni a capitale interamente pubblico	Costituita ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c) del D.lgs. 267/2000, con legge regionale 4 del 04 febbraio 2015	0,0159629% - numero azioni possedute: 40909	Gestore unico del servizio integrato nell'ambito territoriale unico della Sardegna, funzioni che rientrano nella categoria di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) del D.lgs. 175/2016 che prevede "la produzione di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi"
ATO – Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna	Ente con personalità giuridica di diritto pubblico al quale aderiscono obbligatoriamente i comuni che rientrano nell'ambito territoriale ottimale della Regione	Istituito con L.R. 4 febbraio 2015, art. 6, comma 2	0,0004463%	L'ente svolge le funzioni di organizzazione del Servizio Idrico Integrato

	Sardegna, titolari di una quota di partecipazione stabilita secondo i criteri dell'art. 4 dello Statuto			
Consorzio Bacino Imbrifero Montano del Flumendosa	Consorzio obbligatorio	Istituito nel 1956, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959	Nessuna	Finalità di amministrare i sovracanoni che le società idroelettriche che sono tenute a versare quale indennizzo alle comunità locali per lo sfruttamento dell'acqua;
Consorzio Turistico dei Laghi	Consorzio	Anno 1993	Nessuna	Scopo di incrementare le attività turistiche delle zone interne della Sardegna con particolare riferimento al Sarcidano – Barbagia di Seulo, al bacino Fluviale del Flumendosa ed al Bacino lacuale di Mulargia

2) DI APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da Scheda Tecnica (all. A) allegata alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, dando atto che l'unico organismo partecipato dal Comune di Escolca soggetto alla revisione straordinaria di cui al D.lgs. 175/2016, in quanto avente forma societaria è Abbanoa Spa;

3) DI DARE ATTO che la suddetta Società Abbanoa Spa rientra nella categoria di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) del D.lgs. 175/2016 ovvero delle società che hanno come scopo sociale "la produzione di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi", per le quali la legge non prevede l'operatività dell'obbligo di dismissione;

4) DI DARE ATTO che:

- la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
- copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

Ed, inoltre, con separata votazione resa secondo le modalità previste dalla legge:

Voti Favorevoli n. 7 e n.1 astenuto (Cadoni Fulvio);

DELIBERA

1) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000;

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Eugenio Lai

Il Segretario Comunale
F.to dr. Giuseppe Loddo

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

Sulla proposta di deliberazione di cui all' oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica Escolca, li 21/09/2017 Il Responsabile del Servizio Amministrativo F.to dr. Giuseppe Loddo
--	---

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile Escolca, li 22/09/2017 Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario F.to Remo Lai
--	--

Il sottoscritto Segretario comunale , ai sensi della legge regionale 13/12/1994, n. 38 e ss. mm. ATTESTA che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 29/09/2017 all'Albo pretorio on Line per 15 giorni consecutivi (n. 491 di affissione) e contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n° 3740 del 29/09/2017); Escolca, li 29/09/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to dr. Giuseppe Loddo	
--	--

Il sottoscritto Segretario comunale , visti gli atti d'ufficio ATTESTA che l' esecutività della presente deliberazione decorre da 09/10/2017 <input checked="" type="checkbox"/> - decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo; <input type="checkbox"/> - perché dichiarata immediatamente eseguibile;	
--	--

Escolca, li 29/09/2017

Il Segretario Comunale
F.to dr. Giuseppe Loddo

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio. IL SEGRETARIO COMUNALE Escolca, li 29/09/2017 dr. Giuseppe Loddo	
---	--